



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati

dott. Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Pietro Caccialanza	Giudice
dott. Francesca Laura Stoppa	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 48095/2019 R.G.A.C., promosso da:

. nato a Pout (Senegal) il 06.11.1980 **CUI 05P8IHB**, rappresentato e difeso dall'avv. QUATRINI ALESSANDRA presso il cui studio in VIA RISMONDO, 50/B 27100 PAVIA è elettivamente domiciliato,

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -

**-ricorrente-**

**contro:**

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**

**-resistente -**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**In Fatto**

Con ricorso *ex art.* 35 *bis* D. Lgs. 25/2008 depositato telematicamente il 07.10.2019, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, adiva il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea –

proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 21.08.2019 e notificato in data 11.09.2019.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

La Commissione Territoriale non si è costituita, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria, e non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, acquisita, tuttavia, per il tramite della difesa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35-*bis* comma 11, con espressa indicazione della necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenzi istruttori, anche al fine di consentire al ricorrente di superare i rilievi posti dalla Commissione a fondamento del provvedimento impugnato.

All'udienza del 17.03.2021, la difesa ha comunicato al Giudice di aver informato il proprio assistito dell'udienza e che questi aveva confermato la presenza. Tuttavia, nelle due settimane precedenti il ricorrente si era reso di fatto irreperibile. L'avvocato ha chiesto un breve rinvio per provare a contattarlo nuovamente. Il Giudice, dato atto di quanto comunicato dalla difesa, ha assegnato termine per eventuali nuove produzioni documentali sino al 30.5.2021 e ha rimesso all'esito la causa per la decisione.

In data 24.05.2021 la difesa ha depositato una memoria con la quale comunicava al Giudice di essere riuscita a contattare il sig. [redacted] il quale, *medio tempore*, aveva presentato domanda di regolarizzazione / emersione (ex art. 103, comma 1, di cui al d.l. n. 34/2020). Stante la compatibilità delle due domande, la difesa ha chiesto al Giudice di disporsi nuovamente l'audizione del sig.

Con provvedimento emesso in data 28.12.2021 dal Presidente di Sezione, il procedimento è stato assegnato all'odierno giudice relatore.

Il Giudice, ritenendo di aver acquisito, *ex officio*, sufficienti elementi per la decisione della causa, ha rimesso il fascicolo al collegio.

La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 09.02.2022.

### **In diritto**

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

La difesa, come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha chiesto di riconoscere lo *status* di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs n. 251/2007 e in via ulteriormente subordinata di riconoscere la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, comma 6, e 19 D. Lgs 286/98. In via ulteriormente gradata, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale ex art. 32, comma 3, d. lgs. n. 25/2008 ovvero del diritto di asilo ex art. 10 Cost.

**In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, in data 01.08.2019**, il richiedente, esprimendosi in lingua wolof, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Pout, in Senegal, di essere di religione musulmana ed etnia wolof, celibe e di non avere figli. Ha riferito di aver studiato in Senegal per circa 7 anni e di aver lavorato come saldatore. In merito alla famiglia di origine, ha riferito di essere orfano di madre e di avere il padre e una sorella minore attualmente in Senegal.

PDF Eraser Free

**Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare**, ha dichiarato di aver abbandonato Pout alla volta di Bargny e successivamente il Senegal, a causa di una serie di atti persecutori patiti per via dell'albinismo oculare dal quale è affetto. In particolare, ha descritto sia l'impossibilità di proseguire gli studi stante l'emarginazione e gli insulti che lo hanno accompagnato per tutta la scuola primaria essendo lo stesso stigmatizzato dai compagni come "pune", sia una serie di aggressioni delle quali è rimasto vittima pur avendo abbandonato la scuola e conducendo una vita assolutamente ritirata.

Il richiedente asilo, inoltre, in riferimento al periodo trascorso a Bargny ha narrato un costante isolamento, nonché la quasi impossibilità di reperire un'occupazione e la grave difficoltà nel mantenere il posto di lavoro.

**In ordine al timore di ritornare** nel proprio Paese ha riferito: *"se tornassi in Senegal troverei lo stesso problema che mi ha spinto a venire qui. Tanti albinisti in Senegal sono stati sacrificati. Per questo penso che se fossi rimasto in Senegal mi avrebbero sacrificato"* (cfr. verbale audizione Commissione Territoriale pag. 4).

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo non credibili gli elementi relativi alle ragioni alla base dell'espatrio. In particolare, ha definito sporadiche le aggressioni riferite e ha rilevato una mancanza di credibilità esterna della narrazione alla luce delle COI analizzate. L'Autorità amministrativa ha quindi rigettato la domanda di asilo, non ravvisando la presenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello *status* di rifugiato e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

Nel ricorso, la difesa ha criticato le conclusioni della Commissione territoriale, affermando la credibilità del racconto del ricorrente e ha sostenuto che i fatti narrati giustificano il riconoscimento del rifugio ovvero della protezione sussidiaria, ovvero in subordine della protezione umanitaria o speciale.

Preliminarmente la difesa ha chiesto che venisse fissata udienza per la ripetizione del colloquio personale.

Il Giudice ha ritenuto opportuno rinnovare l'audizione del ricorrente che, tuttavia, si è reso irreperibile alla data dell'udienza fissata.

Il Giudice, in virtù dei poteri-doveri istruttori, ha effettuato una raccolta di informazioni sufficienti per la decisione del caso in esame e ha ritenuto non più necessaria la rinnovazione dell'audizione. Proprio con riguardo al principio fondamentale del potere-dovere di cooperazione istruttoria giudiziale, una pronuncia della Suprema Corte ha precisato che *"in tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l'assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verificano fenomeni tali da giustificare l'applicazione della misura, mediante l'assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità europea."* (Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, n.11096).

In tale contesto, dunque, il Giudice può procedere alla valutazione della fondatezza del timore, tramite la disamina di autorevoli e accreditate informazioni sui paesi di origine. Il "timore fondato", infatti, rappresenta un elemento costitutivo della definizione di rifugiato caratterizzato sia da una componente soggettiva, consistente nel "timore", sia da una componente oggettiva, la fondatezza, basata su elementi oggettivi e circostanze esterne, senza le quali la componente soggettiva perde rilevanza. La considerazione dell'elemento oggettivo comporterà la valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla luce delle informazioni esistenti sul Paese di origine, che costituiscono un elemento essenziale per verificare la verosimiglianza del rischio di persecuzione (come disciplinato all'art. 8 comma 3, D.Lgs. 25/2008). L'esame della domanda di protezione internazionale, pertanto,

PDF Eraser Free

dovrà basarsi su una valutazione del rischio del richiedente di subire comportamenti persecutori nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine, consistendo primariamente in un giudizio prognostico e futuro.

Il procedimento è stato, pertanto, discusso nella camera di consiglio del 09.02.2022.

Quanto al merito della causa, alla base della domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, vi è il timore di essere perseguitato a causa della patologia che lo affligge.

*Nulla quaestio* sulla patologia, l'albinismo oculare<sup>1</sup> - malattia genetica che colpisce primariamente gli occhi ed è causata da riduzione e alterata distribuzione del pigmento melanina nell'occhio, in particolare nell'iride e nella retina – i cui tratti peculiari sono stati riscontrati dalla stessa Commissione (cfr verbale audizione pag. 3 “*la Commissione rileva che il richiedente benchè sia scuro di pelle, tuttavia ha gli occhi verdi/castano chiaro e i capelli castano chiaro. Si rileva, inoltre, che il richiedente soffre di balbuzie*”).

Occorre, pertanto, valutare se quanto narrato dal sig. Maguette Gueye sia astrattamente riconducibile alla definizione di rifugiato.

Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, infatti, secondo il D.lgs. n. 251/2007, è necessario che sia adeguatamente dimostrato “un fondato timore” del richiedente asilo di subire:

- atti persecutori come definiti dall'art. 7<sup>2</sup>;
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>3</sup>;
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>4</sup>.

Nel caso *de quo* l'**agente di persecuzione** è un agente non statale. Autori materiali dei trattamenti discriminatori riferiti sono principalmente i membri del gruppo sociale di appartenenza e la società maggioritaria (compagni di scuola, colleghi di lavoro o anche sconosciuti), che, proprio in ragione di credenze diffuse, può rendersi responsabile di gravissime violazioni anche a danno dell'integrità fisica degli albinici. Nell'ipotesi di comportamenti di agenti privati o gruppi sociali, ovvero di *persecutor* non statale, è sufficiente che lo Stato di origine non voglia o non sia in grado di fornire adeguata protezione al richiedente contro quei comportamenti.

Lo Stato “*non vuole*” fornire adeguata protezione allorché tolleri o coadiuvi l'azione o l'omissione dell'agente responsabile della persecuzione e del grave danno. “*Non può*”, invece, quando lo Stato è incapace o impossibilitato a garantire protezione, tenendo in considerazione le misure di protezione predisposte contro gli atti persecutori e le possibilità che il richiedente ha di accedervi. In tal caso occorre, dunque, che esista un sistema inadeguato di protezione nazionale ed un meccanismo inefficace nell'individuare, perseguire penalmente e sanzionare i comportamenti che costituiscono atti di persecuzione. Nel caso in esame, le ONG impegnate nella tutela dei diritti umani e le agenzie UN descrivono una situazione di violenza e discriminazione delle persone albiniche che non trova risposta adeguata da parte del Paese. Nel terzo report periodico universale<sup>5</sup> sul Senegal, le Nazioni Unite avanzano preoccupazioni circa l'esistenza di provvedimenti legali discriminatori all'interno

<sup>1</sup> <https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/a/albinismo> Istituto Superiore di Sanità, albinismo e albinismo oculare.

<https://www.ambulatoriprivati.it/approfondimenti/albinismo-oculare.html> “*Un altro tipo di OCA, chiamato 'OCA bruno' è stato descritto nelle popolazioni africane e afroamericane: la quantità di eumelanina nella cute e nei capelli è ridotta, ma non assente. I soggetti africani o afroamericani con 'OCA bruno' hanno cute e capelli marrone chiaro e iridi il cui colore varia dal grigio al bruno rossiccio.*”

<sup>2</sup> Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

<sup>3</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

<sup>4</sup> Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica.

<sup>5</sup> ESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: *Concluding observations on the third periodic report of Senegal* [E/C.12/SEN/CO/3],

PDF Eraser Free

della legislazione senegalese<sup>6</sup>. Al contempo, il report<sup>7</sup> sottolinea la mancanza di una legge generale che proibisca ogni forma diretta e indiretta di discriminazione. La Commissione, inoltre, si esprime circa persistenti discriminazioni contro una categoria particolare di persone sulla base del sesso, colore della pelle (incluso l'albinismo), appartenenza a una determinata discendenza e orientamento sessuale<sup>8</sup>.

Quanto agli **atti di persecuzione**, non esiste una definizione univoca ed universalmente accettata di persecuzione, nemmeno nella Convenzione di Ginevra del 1951; ma dagli artt. 1, lett. A), comma 2 e 33 si può, tuttavia, ricavare che la minaccia al diritto alla vita o alla libertà personale dell'individuo, per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, possa sempre qualificarsi come persecuzione. Inoltre, l'interpretazione della Convenzione di Ginevra anche alla luce della normativa internazionale in materia di diritti umani consente certamente di affermare che, per le stesse ragioni, devono considerarsi persecuzioni anche altre gravi violazioni dei diritti umani<sup>9</sup>. La direttiva Qualifiche (2011/95/UE art. 9) e il legislatore italiano (D.Lgs. 251/2007 art. 7) hanno tuttavia affermato che gli atti di persecuzione debbano consistere in una violazione grave dei diritti umani fondamentali, a causa della loro gravità oppure a causa della loro pluralità, chiarendo che possono alternativamente: essere sufficientemente gravi, o per la loro natura o per la loro frequenza, da rappresentare un'evidente violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare di quelli inderogabili, ovvero costituire la somma di diverse misure, tra le quali le violazioni dei diritti umani, il cui impatto complessivo determini in capo all'individuo un effetto analogo a quello derivante da una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali. I diritti umani fondamentali la cui lesione può configurare una persecuzione di cui alla lett. a) dell'art.7, comma 1 D. Lgs. n. 251/2007, devono avere come riferimento sia le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, sia i diritti fondamentali garantiti dalle Convenzioni internazionali, con principale riferimento, seppur non esaustivamente, ai diritti inderogabili elencati all'art. 15, par. 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Per quanto rileva nel caso in esame, certamente si possono annoverare il diritto alla protezione dalla tortura, dalle pene e dai trattamenti inumani o degradanti (art.3 CEDU) e dalle ingerenze particolarmente intense nella vita privata e familiare (protetta dall'art. 8 CEDU). Nel caso in esame, le **persecuzioni** riferite dal ricorrente, hanno assunto la forma di violenza fisica – (ferimento al sopracciglio, aggressione che ha comportato la perdita di un dente, frattura di una gamba, lancio di una pietra in pieno volto) e psicologica reiterate. Come egli stesso ha affermato, infatti, “*mi chiamavano con un nome che non mi piaceva. Mi dicevano che ero un albino*” (cfr. verbale Commissione Territoriale pag. 3), “*quando ho cominciato la scuola avevo circa 6-7 anni. Quando abbiamo iniziato la scuola i miei compagni*

<sup>6</sup> U.S DEPARTMENT of STATE, *2020 Country Reports on Human Rights Practices: Senegal*, 30 March 2021

[Senegal - United States Department of State](#), nel Report USDOS in merito ai reati di violenza sessuale, violenza domestica, sfruttamento e discriminazione verso in bambini riporta situazione di generale impunità e una mancanza di effettiva implementazione della legge.

<sup>7</sup> ESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: *Concluding observations on the third periodic report of Senegal* [E/C.12/SEN/CO/3], 13 November 2019

<https://www.ecoi.net/en/file/local/2020926/G1932382.pdf>

<sup>8</sup> A tale proposito il UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights chiede venga introdotta una legislazione esauriente circa le non-discriminazioni che:

- a. definisca chiaramente e persegua legalmente chiunque compia atti diretti e indiretti di discriminazione;
- b. definisca in modo esauriente le categorie che rientrano in quella tutelata dalle discriminazioni, fra cui oltre alle sopra citate, lo stato da rifugiato o qualsiasi altra condizione.

Inoltre, secondo il Comitato UN sui diritti delle persone con disabilità<sup>8</sup>, in Senegal le persone affette da albinismo e disabilità che vivono nelle zone rurali, specialmente donne, ragazze e persone psicologicamente o intellettualmente disabili, non sono adeguatamente fornite di un supporto di base necessario e individuale, né ricevono cure. Nel documento, il Comitato invita lo Stato alle seguenti implementazioni giuridiche:

- a. Rivedere le leggi, le norme e i piani sociali per armonizzarli al modello della disabilità basato sui diritti umani sanciti dalla Convenzione;
- b. Eliminare il linguaggio dispregiativo dalla legislazione nei confronti dei soggetti affetti da disabilità;
- c. Adottare un procedimento di valutazione della disabilità in linea con il modello della disabilità basato sui diritti umani, e assicurarsi che i soggetti affetti da disabilità, attraverso gli organi che li rappresentano, siano coinvolti nel progetto di valutazione dei criteri per l'emissione della carta di parità.

<sup>9</sup> Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, UNHCR, paragrafo 45 [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fit%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F97%2F2020%2F07%2FManuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf&clen=23007498&chunk=true](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fit%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F97%2F2020%2F07%2FManuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf&clen=23007498&chunk=true)

PDF Fraser Free

avevano paura di me. Nella nostra classe avevamo i tavoli grandi e ci mettevamo tutti insieme. Nessuno si voleva sedere con me”, “quando andavamo in pausa mi sentivo sempre da solo, se facevano delle attività come giocare a calcio mi mandavano via. Io stavo sempre da solo”, “a scuola nessuno voleva parlare con me, stavo sempre da solo”, “insultavano mia mamma e mio padre. Non mi volevano vedere volevano che io morissi. Ho sofferto tanto. Mi insultavano sempre, nel nostro dialetto albino si dice “Pune” (cfr. verbale Commissione Territoriale pag. 5). Inoltre, “dicevano che dovevo essere moro, che ero l’unico albino della Comunità. Non mi volevano”, “litigavo sempre nella mia comunità. Un giorno mio padre mi ha dati i soldi per comprare Ataya. Dopo che li ho comprati, mentre stavo tornando a casa c’erano 6 persone che stavano facendo l’Ataya mi hanno chiamato con il mio vero nome. Pensavo che mi avrebbero preso in giro. Uno di loro si è alzato e ha detto che ero un Pune. Ha cominciato ad insultarmi e a dirmi che dovevo morire. Anche io l’ho insultato, così lui mi ha dato una testata e ho perso il dente. Mi usciva il sangue...” (cfr. verbale Commissione Territoriale pag. 6) e a tal proposito la commissione ha accertato come “il richiedente è dotato di una capsula rimovibile che copre il buco creato all’interno dell’arcata superiore” (cfr. verbale Commissione Territoriale pag. 4). Non solo, il ricorrente ha narrato “il giorno in cui mi hanno rotto la gamba ero seduto davanti al cancello di casa. Stavo facendo l’Ataya da solo. Quelle persone che mi hanno rotto il dente erano sedute ad un luogo vicino a dove ero io. Quel mio amico che sento e che sta in Senegal passava mentre io ero fuori dal cancello. Quel mio amico mi ha salutato, ma io gli ho chiesto se voleva fare l’Ataya con me. Allora quelle persone ci hanno visto fare l’Ataya, hanno buttato via il carbone e l’Ataya. ...quel mio amico ha iniziato a litigare con loro. Erano in tanti. Uno di loro mi ha buttato addosso il bastone ho sentito che mi sono spezzato le ossa ... (cfr. verbale Commissione Territoriale pag. 5). E ancora “un giorno verso le cinque stavano giocando a calcio nella nostra comunità. Io sono andato a vederli. Volevo giocare ma se andavo lì mi avrebbero insultato e mi avrebbero mandato via. Mentre che li stavo guardando uno di loro mi ha lanciato una pietra sopra l’occhio...” (cfr. verbale Commissione Territoriale pag. 6) nonché “poi parlavano anche dei miei capelli che erano castano chiaro e mi hanno fatto anche male al sopracciglio” (cfr. verbale Commissione Territoriale pag. 3).

È evidente che, sebbene non tutti gli atti di aggressione e discriminazione subiti dal ricorrente siano stati tali da consistere in una violazione grave dei diritti umani fondamentali, quello causato sul sig. Maguette Gueye è certamente un effetto analogo a quello derivante da una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali determinato dalla somma di diverse misure (insulti, discriminazioni, aggressioni, isolamento, difficoltà nell’accesso all’istruzione e nel reperimento di un lavoro).

Da ultimo, nel caso in esame è evidente la sussistenza di un **nesso causale** tra gli atti di persecuzione e uno dei cinque motivi convenzionali di cui al citato art. 8 del D.Lgs. 251/2007 (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

In particolare, ad avviso del Collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dall’appartenenza del ricorrente a un **particolare gruppo sociale**. L’art. 8 lett. d.) del D.lgs. 251/2007 definisce il gruppo sociale come “quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché’ vi è percepito come diverso dalla società circostante”. Invero, dalla percezione della società senegalese dei malati di albinismo come soggetti esseri soprannaturali o spiriti che spesso vengono mutilati o uccisi affinché le loro parti del corpo vengano utilizzate nei rituali di stregoneria, deriva che costoro possono essere considerati come appartenenti ad un gruppo sociale distinto da quello della restante popolazione e da cui tenere le distanze. Le fonti riportano come gli attacchi nei loro confronti causino molte vittime in tutta l’Africa compreso il Senegal. Qui sono stati registrati nove presunti attacchi rituali, tre dei quali hanno causato la morte delle vittime. Molta violenza nei confronti di queste persone è stata registrata durante le campagne elettorali. In questi momenti, come avvenuto nel 2012, gli albini diventano i recettori di disagi e insoddisfazioni sociali. Il dato è confermato nel report delle Nazioni Unite del 2019, dove si evince che “l’apparenza fisica delle persone con albinismo è soggetta a credenze e miti erronei che derivano da superstizioni che favoriscono la marginalizzazione

PDF Eraser Free  
e l'«esclusione sociale»<sup>10</sup> In merito alle discriminazioni, infine, nel terzo report periodico universale<sup>11</sup> sul Senegal, le Nazioni Unite avanzano preoccupazioni circa l'esistenza di provvedimenti legali discriminatori all'interno della legislazione senegalese<sup>12</sup>.

Così prospettata la domanda di protezione internazionale presentata da - - è astrattamente riconducibile alla definizione di *status* di rifugiato di cui agli artt. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 per appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Occorre, pertanto, svolgere una valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e sulla fondatezza del timore da lui espresso.

In ordine ai criteri di valutazione della credibilità l'art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la sua valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale “non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca” (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> ESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: *Concluding observations on the third periodic report of Senegal* [E/C.12/SEN/CO/3], 13 November 2019  
<https://www.ecoi.net/en/file/local/2020926/G1932382.pdf>

<sup>12</sup> U.S DEPARTMENT of STATE, *2020 Country Reports on Human Rights Practices: Senegal*, 30 March 2021  
[Senegal - United States Department of State](https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/senegal/), nel Report USDOS in merito ai reati di violenza sessuale, violenza domestica, sfruttamento e discriminazione verso in bambini riporta situazione di generale impunità e una mancanza di effettiva implementazione della legge.

PDF Eraser Free

resto di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Ebbene, procedendo alla valutazione della credibilità in base ai menzionati criteri, il Collegio ritiene che, in base a gruppo etnico, appartenenza religiosa e lingua parlata non vi siano ragioni per dubitare che il ricorrente, come egli stesso ha dichiarato, sia cittadino senegalese, originario di Pout <https://www.google.com/maps/place/Pout,+Senegal/@14.769993,-17.0708089,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xec1bd70e09fc01f:0x4c8e819fa7b8984d!8m2!3d14.7673432!4d-17.062802>), di etnia wolof e religione islamica ([https://joshuaproject.net/people\\_groups/15414](https://joshuaproject.net/people_groups/15414)), come del resto accettato dalla Commissione Territoriale.

Tuttavia, il Collegio, diversamente da quanto opinato dall'Autorità amministrativa, ritiene credibili anche i fatti narrati dal ricorrente in merito alle discriminazioni e aggressioni subite a causa dell'albinismo oculare che lo affligge.

In particolare, il Collegio reputa credibili sia internamente sia esternamente le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito alle persecuzioni e le discriminazioni subite. Quanto narrato infatti non risulta inficiato da contraddizioni interne, le descrizioni di quanto vissuto sono caratterizzate da un linguaggio semplice e chiaro e corredate da un evidente vissuto emotivo. In alcuni momenti è la stessa Commissione a rilevare fatica nella narrazione dovuta a una balbuzie, indice di imbarazzo o vergogna o sofferenza per il vissuto raccontato. Quella del sig. \_\_\_\_\_ è una storia caratterizzata da isolamento, stigma sociale, continui insulti e aggressioni verbali, escalation di aggressioni fisiche e l'impossibilità di proseguire gli studi nonché di mantenere un'occupazione.

*In limine* il Collegio evidenzia anche la coerenza con le fonti analizzate. Le ricerche svolte sul Paese di origine del ricorrente hanno, infatti, consentito di accertare che frequentemente le persone affette da albinismo, nei paesi dell'Africa occidentale, incluso il Senegal, subiscono gravi discriminazioni e sono costrette a vivere in isolamento a causa dello stigma sociale.

Nonostante i casi di discriminazione negli ultimi anni siano stati sporadici, gli albinici rimangono comunque una categoria a rischio anche perché più esposti ai raggi solari, per via della loro scarsa pigmentazione, con la conseguente alta probabilità di contrarre malattie più gravi come il cancro. Secondo il report della Commissione contro le torture nei confronti degli albinici senegalesi, la maggioranza delle persone affette dalla malattia rischia di contrarre in modo fatale un cancro alla pelle<sup>13</sup>. Amnesty International<sup>14</sup> sottolinea come la condizione degli albinici presenti nell'Africa subsahariana, da sempre estremamente vulnerabile, è attualmente aggravata dalla presenza del Covid19. Infatti, a causa della pandemia, le persone affette da albinismo sono impossibilitate ad accedere alle strutture sanitarie di base e alle cliniche per la cura del cancro, così come è difficile per loro ottenere creme e medicinali per la pelle e i raggi solari<sup>15</sup> che, specialmente nelle zone rurali, sono difficili se non impossibili da reperire. Inoltre, secondo Amnesty, le persone albiniche a causa delle misure di prevenzione alla diffusione del virus sono esposte ad un'altra conseguenza pregiudizievole dovuta alla pandemia: l'obbligo di restare chiusi in casa con i propri familiari che spesso rappresentano i propri possibili e/o reali perpetratori di violenze e discriminazioni.

A ciò si aggiunga che le persone intervistate da IRIN<sup>16</sup> raccontano di dover far ricorso all'accattonaggio come mezzo di sussistenza a causa dell'impossibilità di studiare o di essere impiegati in un'azienda, riferiscono insulti quotidiani, il rifiuto dei vicini e delle loro famiglie di sedersi accanto a loro o di vederli sposare una persona senza albinismo. Vi è dunque una correlazione tra le condizioni di povertà, analfabetismo e sottosviluppo e l'albinismo ed è chiaro che il background

<sup>13</sup> Yakubu, Alkassim, Mabogunje and Oluwatope. "Skin Cancer in African Albinos" Acta Oncologica, Vol. 32, No. 6, pp. 621-622. 1993.

<sup>14</sup> Amnesty International, *Southern Africa: Persons with albinism especially vulnerable in the face of COVID-19*, 12 June 2020 [Southern Africa: Persons with albinism especially vulnerable in the face of COVID-19 \(amnesty.org\)](https://www.amnesty.org/en/documents/AFR12/54542/20200612/)

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

PDF Fraser Free

sociale concorre all'emarginazione progressiva degli individui<sup>17</sup>. Le varie forme di discriminazione subite dalle persone con albinismo senegalese risultano interconnesse; ad esempio, il loro diritto all'istruzione è minato dalla disabilità visiva che li colpisce e che costringe molti ad abbandonare la scuola. Un basso livello di istruzione può a sua volta portare alla disoccupazione che può impedire loro di godere di un tenore di vita adeguato, relegando così in povertà molte persone con albinismo<sup>18</sup>. Inoltre, come riportato dal quotidiano Liberation<sup>19</sup> gli albi sono considerati esseri invisibili; è una mentalità radicata nel tempo che porta il resto della popolazione a pensare che siano arrivati da un altro mondo. Il quotidiano francese precisa, inoltre, come vi sia differenza significativa fra le condizioni delle donne e degli uomini affetti da albinismo in Senegal. Sostanziali sono le violenze e le discriminazioni che le donne albine subiscono da parte di uomini. Secondo il rapporto delle *Nazioni Unite* del 2019, in Senegal, decine di decine di donne vengono violentate ogni anno<sup>20</sup>. Quanto alle donne albine, le violenze nei loro confronti sono legate al credo culturale per cui violentare una donna affetta da albinismo possa portare il carnefice a guarire dalla malattia dell'AIDS<sup>21</sup>. Quindi, le violenze nei confronti delle donne albine sono da riportare alla credenza mistica di espiatione di un certo bisogno da parte degli uomini *“the myth that having intercourse with a person with albinism will bring riches or cure HIV/AIDS or sacrificing a person with albinism can help win an election. These myths lead to all kinds of stigma and discrimination as described below”*<sup>22</sup>.

Infine, la discriminazione nei confronti degli albi può anche manifestarsi sotto forma di attacchi fisici violenti come riferito anche dall'odierno ricorrente. Come già evidenziato, infatti, le persone con albinismo sono considerate esseri soprannaturali o spiriti e vengono mutilate - quando non vengono uccise - affinché le loro parti del corpo vengano utilizzate nei rituali di stregoneria.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene credibile quanto riferito dal ricorrente e fondato il timore espresso in merito alle possibili conseguenze in caso di rientro a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in quanto un giudizio prognostico consente di affermare che in caso di rientro in Senegal vi sarebbe per il sig. [redacted] un rischio effettivo di subire atti persecutori da parte di agenti non statali, stante la documentata incapacità dello Stato di offrire un adeguato livello di protezione alle persone albine-

Alla luce dei principi esposti e delle valutazioni svolte, il Tribunale ritiene fondato il timore riferito dal ricorrente e, in accoglimento della domanda, riconosce al sig. Maguette Gueye lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art 1 lett (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

## Sulle spese

Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte resistente.

P. Q. M.

<sup>17</sup> BBC, *The 'silent killer' of Africa's albinos*, 25 aprile 2017 <https://www.bbc.com/future/article/20170425-the-silent-killer-of-african-albinos>

<sup>18</sup> Under the Same Sun (Author), published by CAT – UN Committee Against Torture: Report to the Committee Against Torture regarding Senegalese with Albinism, 31 March 2018, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1432029/1930\\_1525868884\\_int-cat-css-sen-30815-e.docx](https://www.ecoi.net/en/file/local/1432029/1930_1525868884_int-cat-css-sen-30815-e.docx)

<sup>19</sup> Libération, « Grand angle Sénégal: la grande peur des albinos » [https://www.liberation.fr/planete/2012/04/16/senegal-la-grande-peur-des-albinos\\_812099/](https://www.liberation.fr/planete/2012/04/16/senegal-la-grande-peur-des-albinos_812099/) « On les [les albinos] considère à la fois comme des semblables, très proches de nous, et comme des êtres venus d'ailleurs. Dans le milieu africain, où la réalité humaine cohabite toujours avec celle des esprits invisibles, les albinos ont souvent été perçus comme étant à part, venus de l'autre monde ».

<sup>20</sup> Under the Same Sun (Author), published by CAT – UN Committee Against Torture: Report to the Committee Against Torture regarding Senegalese with Albinism, 31 March 2018, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1432029/1930\\_1525868884\\_int-cat-css-sen-30815-e.docx](https://www.ecoi.net/en/file/local/1432029/1930_1525868884_int-cat-css-sen-30815-e.docx)

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Il Tribunale di Milano così provvede:

**PDF Eraser Free**

- accoglie il ricorso presentato da \_\_\_\_\_ nato a Pout (Senegal) il 06.11.1980, **CUI 05P8IHB** e, per l'effetto, riconosce allo stesso lo status di rifugiato;
- nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.02.2022

Il Giudice estensore

dott. Francesca Laura Stoppa

Il Presidente

dott. Laura Sara Tragni